



CITTA' DI BOJANO

Provincia di Campobasso
POLIZIA LOCALE

Bojano, data del protocollo
informatico

OGGETTO: *Emergenza epidemiologica da Covid – 19 – Provvedimenti in materia di commercio su area pubblica – Mercato settimanale del sabato.*

Il Commissario Straordinario

Visti

il D.L. n. 33 del 16/05/2020, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid – 19;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 maggio 2020;

l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Molise n. 31 del 17 maggio 2020;

le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive ratificate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 16/05/2020;

i punti 1, 4, 5, 6 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM del 26/04/2020:

l'art. 50, comma 5 del Dlgs n. 267/2000 e s.m.i., che demanda al Sindaco l'emanazione di ordinanze contingibili e urgenti nel caso di emergenze di igiene pubblica carattere locale;

il Regolamento comunale per lo svolgimento del mercato settimanale del sabato, in particolare l'art. 10;

la Legge Regionale n. 33/1999, in particolare l'art.2, comma 4;

Valutata l'esigenza di riavviare l'attività del mercato settimanale che si tiene nella giornata del sabato per tutti i settori merceologici, attraverso misure idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell'epidemia da Covid-19 nel rispetto della tutela della salute pubblica, evitando assolutamente le situazioni di affollamento e il conseguente potenziale di contagio;

Considerato che la localizzazione dell'area mercatale, grazie all'ampiezza degli spazi, assicura il distanziamento interpersonale e, quindi, non si rende necessario attuare il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli stessi;

Esaminata, inoltre, l'opportunità di **trasferire momentaneamente** in una zona dedicata i venditori del settore beni usati dagli attuali posteggi in Corso F. Amatuzio, tratto da incrocio con Via Colonna a incrocio con Via G. Marconi;

ORDINA

Per i motivi in premessa e che si intendono qui integralmente riportati.

1. La ripresa del mercato settimanale del **sabato** per i tutti i settori merceologici: alimentare, non alimentare, imprenditori agricoli e artigiani titolari di posteggio (esclusi operatori commerciali della spunta) **a partire dal 23 maggio p.v.**;
2. Il trasferimento nel terzo tratto di Corso F. Amatuzio di tutti gli operatori commerciali del settore **beni usati** (abbigliamento, calzature e accessori) titolari di posteggio;
3. La ripresa dell'attività del suddetto mercato è subordinata all'osservanza delle seguenti disposizioni:
 - a. Sia sempre mantenuto un adeguato spazio per l'attesa dei clienti a distanza di **almeno** un metro l'uno dall'altro;
 - b. I clienti dovranno essere serviti uno solo per volta, sempre nel rispetto della distanza interpersonale;
 - c. Ogni cliente dovrà essere munito di mascherina e dovrà mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro; dovrà altresì trattenersi all'interno dell'area mercatale per il tempo strettamente necessario agli acquisti;
 - d. All'interno dell'area mercatale rimane in vigore il divieto assoluto di creare assembramenti;
 - e. L'attività di vendita dovrà rispettare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie

e di sicurezza e dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti norme fiscali e contributive;

- f. I singoli posteggi dovranno essere distanziati fra loro di almeno 1,50 m;
- g. E' vietata la somministrazione e il consumo di generi alimentari sul punto di acquisto e nell'intera area mercatale;
- h. Al momento della chiusura del mercato tutti gli operatori commerciali sono obbligati a ripulire l'area di vendita dai rifiuti prodotti; i rifiuti indifferenziati prodotti dovranno essere richiusi in sacchi di plastica e lasciati sul posto assegnato.

4. Il titolare del posteggio dovrà provvedere:

- a. alla pulizia ed igienizzazione quotidiana delle attrezzature di vendita prima dell'avvio delle operazioni di vendita e dovrà far uso di mascherine e guanti mono uso (possono essere sostituiti da un'igienizzazione frequente delle mani) mettendo a disposizione dei clienti idonee soluzioni idroalcoliche per la detersione delle mani in ogni banco;
- b. al rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori commerciali anche nelle operazioni di carico e scarico;
- c. in caso di vendita di abbigliamento, a mettere a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;
- d. in caso di vendita di beni usati, alla igienizzazione dei capi di abbigliamento prima che vengano posti in vendita; a tal fine è fatto onere all'operatore commerciale di trasmettere al Comando della Polizia Locale di Bojano un documento sottoscritto dal legale rappresentante p.t. dell'impresa con il quale si dichiara, nelle forme di cui all'art. 38 del DPR 28 dicembre 2000, n.445 e s.m.i., che tutti i **beni usati** posti in vendita sono stati preventivamente igienizzati;
- e. ad assicurare il mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale
;
- f. ad assicurare ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento; per ogni postazione di vendita può accedere una persona alla volta oltre ad un massimo di due operatori;
- g. a regolamentare l'accesso alla postazione di vendita in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita servendosi di colonnine segna percorso, paletti e catenelle in plastica (oppure nastro segnaletico) nonché delimitare la propria area di acquisto con gli stessi strumenti;
- h. a vigilare affinché la clientela non tocchi la merce riguardo ai prodotti alimentari;
- i. a collocare idonei cartelli contenenti informazioni sulle misure da adottare di cui alle lettere a)b)c) del precedente punto 3;
- j. sarà onere di ogni operatore commerciale controllare e richiamare gli utenti del mercato a rispettare la distanza interpersonale;

5. l'orario del mercato resta invariato: 8:00 – 14:00;
6. nel giorno del mercato del sabato, dalle ore 7,00 alle ore 15,00, è sospesa la circolazione a tutte le categorie di veicoli nel Corso F. Amatuzio, tratto da incrocio con Via Galileo Galilei al civico n. 122 del medesimo Corso, eccetto i veicoli degli operatori commerciali;
7. nel tratto di strada di cui al precedente punto 6 è istituito, ambo i lati, il divieto di fermata a tutte le categorie di veicoli eccetto i veicoli degli operatori commerciali;
8. l'allestimento delle strutture e il posizionamento dei veicoli non deve pregiudicare l'accesso alle abitazioni e dei passi carrabili e dovrà comunque garantire la presenza di vie di emergenza.
9. È fatta salva l'adozione di misure di contenimento più restrittive e/o di sospensione della suddetta attività, a seguito di emanazione di provvedimenti governativi e/o regionali in materi di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid – 19.
10. Il Settore Tecnico è incaricato della posa della prescritta segnaletica stradale prevista dai precedenti punti 6 e 7.
11. **Sanzioni:**

Le violazioni delle disposizioni di cui sopra determina l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 2, comma 1, del D.L. n. 33/2020, nonché l'adozione dei provvedimenti cautelari di cui all'art. 2, comma 2, del medesimo Decreto-Legge.

La Polizia Locale è incaricata di verificare il rispetto di tutte le suddette prescrizioni, con la possibilità, in caso di mancata osservanza di sospendere l'attività di vendita. Qualora venissero meno le condizioni di sicurezza a causa di un notevole afflusso, alla ingiustificata permanenza di persone all'interno dell'area di mercato, al mancato rispetto delle norme di distanziamento sociale, la Polizia Locale potrà sospendere temporaneamente l'attività di vendita del mercato fino al ripristino delle condizioni di sicurezza sopraelencate; in caso di perduranti criticità si procederà alla chiusura del mercato.

Avverso il presente atto è possibile ricorrere al TAR Molise o, in alternativa, entro 120 giorni presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

La presente ordinanza sostituisce il provvedimento prot. n°7288 in data odierna.

DISPONE

la trasmissione della presente ordinanza a:

Sig. Presidente della Giunta Regionale del Molise

S.E. Prefetto di Campobasso

Sig. Questore di Campobasso

Al Comando Polizia Locale SEDE

Al Comando Compagnia Carabinieri Bojano

Al Comando Stazione Carabinieri Forestali Bojano

Al Comando Stazione Carabinieri Bojano

Al Responsabile del Settore Tecnico SEDE

Agli operatori titolari di posteggio nel mercato

e la pubblicazione sul sito istituzionale del comune di Bojano.

Il Commissario Straordinario
Pigliacelli